

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista

Corrado Quartarone - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente aziendale

Stefania Tedeschi - Dottore commercialista

**CIRCOLARE N. 9 /2018**

**AI GENTILI CLIENTI**

*Loro sedi*

**OGGETTO: PROROGA E-FATTURA CARBURANTI**

Approda in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 79/2018, che sposta al 1° gennaio 2019 l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburanti per autotrazione.

Scompare, dunque, l'anticipo al 1° luglio 2018 per l'acquisto di carburanti per autotrazione da parte di soggetti IVA, , ma solo "per gli acquisti di cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione".

E' invece confermata l'entrata in vigore della e-fattura per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

**COSA PREVEDE IL DECRETO DI PROROGA**

Il punto di partenza è quanto riportato nel decreto: come già anticipato, il provvedimento rinvia al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Nulla cambia riguardo alle altre novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018.

Pertanto, dal 1° luglio 2018, sono confermate le norme sulla deducibilità dei costi d'acquisto e la detraibilità dell'IVA agli stessi riferita, imponendo, a tal fine, l'utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.

Resterebbe, inoltre, confermata l'entrata in vigore, sempre dal 1° luglio, della fattura elettronica per i passaggi precedenti alla vendita presso gli impianti stradali (dunque, stando al tenore letterale del decreto di proroga, il posticipo non dovrebbe interessare i grossisti).

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## LE POSSIBILITÀ DI ACQUISTO DEL CARBURANTE DAL 1° LUGLIO 2018

In base alla situazione sopra descritta, per i soggetti IVA che, dal 1° luglio 2018, effettuano acquisti di carburante per autotrazione, si prospettano diverse possibilità, tutte fiscalmente valide.

Più precisamente, è possibile scegliere tra:

- la fattura elettronica (sempre che il gestore sia attrezzato ad emetterla);
- la scheda carburanti;
- il pagamento con strumenti tracciabili.

## EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il primo caso è quello che, se non fosse arrivata la proroga, sarebbe stata la regola dal 1° luglio.

Il soggetto IVA all'atto del rifornimento, saldato con gli strumenti tracciabili di cui si è detto sopra, può comunque chiedere l'emissione della fattura elettronica.

Ciò, chiaramente, solo se il gestore dell'impianto è già tecnicamente attrezzato per il rilascio del documento informatico.

C'è da chiedersi cosa accada se non lo sia: siccome la fattura elettronica, stando al testo della norma di proroga, è una mera facoltà sino al 31 dicembre 2018, non ci dovrebbero essere particolari problemi.

In pratica, il gestore potrebbe (si usa il condizionale in quanto sul punto occorrerebbe una conferma ufficiale) rifiutarsi ad emettere il documento elettronico.

Resta comunque un dato: in caso di emissione della fattura elettronica contenente qualche errore procedurale, non ci sarà l'applicazione delle sanzioni (in pratica, il secondo semestre 2018 è una sorta di periodo di sperimentazione).

## UTILIZZO DELLA SCHEDA CARBURANTI

La seconda possibilità che ha il contribuente è quella di continuare ad utilizzare la scheda carburanti sino al 31 dicembre 2018.

A tale proposito, però, va fatta una importante precisazione: poiché la norma sull'obbligo dei pagamenti tracciabili, ai fini della detraibilità/deducibilità, non ha subito slittamenti, dal 1° luglio 2018 non è più possibile effettuare pagamenti in contanti a fronte dell'utilizzo della scheda carburanti.

O meglio: se si effettuano pagamenti dei rifornimenti in contanti, anche se si utilizza la scheda carburanti, non sarà possibile, per tali rifornimenti, detrarre l'IVA o dedurre il costo ai fini fiscali.

# **STUDIO GIULIANO**

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## **UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO TRACCIABILI**

La terza opzione, appunto, è quella di servirsi solo dei pagamenti tracciabili (peraltro, come detto, obbligatori per la detraibilità/deducibilità).

Pertanto, accantonando definitivamente la scheda carburanti, si possono utilizzare, ai fini della certificazione fiscale dei costi per carburanti, i documenti (ricevute ed estratti conto bancari) attestanti dei pagamenti fatti con gli strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Legnano, 3 Luglio 2018

Studio Giuliano